TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [redacted]**/2021**

Udienza del 16.03.2023

Per arte attorea l'avv. Dario Nardone si riporta a tutte le istanze istruttorie e di merito, formulate in atti e nei verbali di causa.

Eccepisce sin d'ora la nullità della CTU, in quando inidonea, per le erronee modalità di rispondere ai quesiti, di offrire risultati corretti sotto i vari profili appresso evidenziati.

ANATOCISMO

Come espressamente evidenziato e richiesto nelle osservazioni critiche alla CTU del 9 febbraio 2023 a firma del CTP attoreo Dott. Comm. Cappelluti (che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte), per quanto concerne l'anatocismo il CTP osservava che la S.V. Ill.ma aveva richiesto di eliminare l'anatocismo per tutto il corso del rapporto, o almeno fino a che tra le parti non sia intervenuta una pattuizione scritta in tal senso, se entro il 30.06.2000 la banca non avesse adeguato le clausole contrattuali sull'anatocismo alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Ebbene il CTU, invece, ha proceduto nel ricalcolo ad eliminare l'anatocismo solo fino al 30.06.2000, mentre lo ha reputato legittimo a partire dall'1.7.2000 deducendo l'applicazione della pari periodicità della capitalizzazione e rimandando alla pubblicazione in G.U. effettuata dalla banca e depositata in atti.

Ora, come da Cass. 26779/2019, Cass. 26769/2019, Cass. 9140/2020, Cass. 23853/2020, Cass. 29420/2020, Cass. 5931/2021, Cass 17634/2021, Cass. 31702/2021, Cass. 32745/2022, Cass. 35040/2022, Cass. 35104/2022, è ormai pacifica la necessità, al fine di rendere legittima l'applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° luglio 2000, dell'approvazione per iscritto della "nuova" clausola anatocistica (peraltro richiesta anche nel quesito peritale); se poi si volesse percorrere la impervia via del "non peggioramento" delle nuove condizioni - in contrasto con i menzionati copiosi uniformi arresti della Suprema Corte - comunque, nel caso in esame, l'adeguamento, così come richiesto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000, art.7 comma 2, non risulta

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5908d0e0add0ae530a2dc3b7264e0145

rispettato, in quanto, oltre la pubblicazione in G.U., la banca avrebbe dovuto fornirne opportuna notizia per iscritto al cliente alla prima occasione utile o entro il 31 dicembre 2000; notizia, però, assente in atti, non allegata né provata dalle controparti entro gli spirati termini probatori.

Tanto premesso, non avendo inteso il CTU procedere ad un una valutazione della (eccepita ab ovo: cfr. citazione) illegittima clausola anatocistica, a sommesso avviso del deducente difensore, una risposta corretta al quesito sia quesito sub 3) riguardante l'anatocismo dovrebbe tenere a mente quantoeccepito e dedotto in atti, ovvero che, per il conto corrente ordinario (n. 120782, già 533672, già 90654), che **il periodo di illegittimità dell'anatocismo va dal primo estratto conto disponibile (05.05.1992) fino al 04.01.2012.**

Difatti, nel contratto dell'11.06.2007, vi è una nuova pattuizione delle condizioni economiche del contratto di conto corrente con un rinvio alla Condizioni Generali vigenti che la banca NON ha consegnato al cliente unitamente al contratto (vi è una sottoscrizione specifica dell'art. 9 commi 1 e 2, ma mancano le Condizioni Generali per verificare quale sia stato l'oggetto di dette clausole): *ergo*, NON si evince la richiesta sottoscrizione specifica della clausola anatocistica (art. 6 CICR del 9.2.2000: "*Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono SPECIFICAMENTE APPROVATE per iscritto"*), la quale, pertanto, dovrà essere ritenuta invalidamente applicata sino alla sua pattuizione conforme al dettato legislativo avvenuta, per la prima volta dall'inizio del rapporto, solo con il contratto del 05.01.2012.

Tanto premesso, girando ora all'On.le Giudicante ciò che il CTP ha vanamente chiesto al CTU, si chiede che il perito effettui un ricalcolo alternativo espungendo l'anatocismo dal rapporto al primo estratto conto in atti sino alla data del 04.01.2012.

RIMESSE SOLUTORIE E PRESCRIZIONE

Nella **IPOTESI "A"** (considerando solo il fido "contrattuale"), rispetto all'esistenza di affidamenti discendenti da pattuizioni scritte in relazione al conto corrente, il CTU afferma a pag.62 della sua relazione che: "*nel periodo ante decennio non risultano agli atti dei fidi pattuiti per iscritto fino alla stipula del contratto dell'11/06/2007, i saldi debitori della Banca sono stati considerati "in assenza di fido" dal 05/05/1992 al 10/06/2007*.

Tale conclusione, però, è errata perché, come rileva il CTP nelle proprie note critiche, il documento contrattuale datato 19 gennaio 1998, che il CTU riporta scansionato a pag 21 della sua relazione, prevede un tasso debitore per apertura di credito a revoca (distinto dal tasso credito debitor per scoperto di conto) e la regolamentazione, all'art. 6, dell'apertura di credito medesima, mancando solo l'indicazione del limite di fido che, all'evidenza, veniva concessooperazione per operazione, sicché, in assenza di indicazione e prova contraria,

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5908d0e0add0ae530a2dc3b7264e0145

è da individuarsi nella massima esposizione debitoria (con applicazione del tasso intrafido).

Inoltre, come ricordato all'udienza del 15 marzo 2022, ove ci si riportava a quanto dedotto nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. "*Sulla prova dell'esistenza del (contratto di) affidamento in conto corrente"*, **la regolamentazione contrattuale del fido è contenuta già nel contratto diconto corrente del 5 maggio 1992** (dunque v'è esistenza del contratto di affidamento per iscritto), ove, però, non è stato pattuito il limite del fido, postoche le operazioni veniva autotizzate intra fido alla bisogna - e, quindi, tutte le rimesse annoate in conto devono essere intese come ripristinatorie.

In conclusione, il fido contrattuale in relazione al c/c n. 120782 (già 533672, già 90654), è da considerarsi esistente e di importo illimitato a partire dalla data del 19 gennaio 1998 e fino alla successiva data di una nuova pattuizione che ne limiti l'importo: **il CTU, di conseguenza, ha errato ritenendo prescritte (perché erroneamente da egli ritenute non coperte da affidamento contrattuale) tutte le rimesse effettuata prima del nuovo (il terzo) contratto dell'11 giugno 2007, quando il fido era stato già contrattualixzzato con il (primo) contratto del 5 maggio 1992.**

Nella **IPOTESI "B"** (considerando il fido "di fatto"), come rileva il CTP, il CTU ha prodotto un prospetto (ALLEGATO 10) riferito al c/c 120784 al fine di ricercare i versamenti solutori. In tale prospetto per il periodo 05.05.1992 – 02.03.1993 non ha riportato il valore dell'affidamento risultante dagli estratti conto, mentre il limite dell'affidamento di 51.645,69, che il CTU ha considerato solo a partire dalla data del 05.03.1993, in realtà esisteva già alla data del primo saldo documentato e cioè dal 01.06.1992 come dimostrato dal CTP medesimo (cfr. note critiche).

Anche in questa ipotesi, in assenza di elementi che possano far risalire ad un limite, deve necessariamente applicarsi il massimo dell'esposizione a debito via via espresso dal saldo; d'altronde, la stessa banca, nell'estratto conto, almeno fino al 31.03.1993, non ha mai utilizzato il tasso extrafido in quanto evidentemente il correntista non aveva mai oltrepassato l'affidamento concesso.

Ebbene, si eccepisce che il CTU è incorso in due errori procedurali:

9. a) il primo è quello di aver applicato – nonostante le note critiche qui sinteticamente riportate – il criterio del saldo banca anziché quello del c.d. saldo rettificato, ormai assunto quale unico criterio valido dai recenti uniformi arresti nomofilattici e dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (cfr. Cass. 18815/2022, 17634/2021, Cass. 3858/2021, Cass. 9141/2020; Corte di Appello di Bari, sentenza n.2100 del 09.12.2020, Corte di Appello di Bologna, con due sentenze: la 2994 del 18.12.2017, Pres. Guidotti, Rel. Caruso e la 2920 del 26.11.2018, Pres. De Cristofaro,Rel. Caruso; Corte di Appello di Milano, sentenza n. 15 del 5 gennaio

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5908d0e0add0ae530a2dc3b7264e0145

2023, Pres. Rel. Raineri, sentenza n. 176 del 20 gennaio 2020, Pres. Bonaretti, Est. Catalano);

10. b) il secondo è quello di aver ignorato il criterio imposto dall'art. 1194 c.c. (richiamato dall'On.le Giudicante nel quesito) per il quale la corretta individuazione degli addebiti prescritti richiede la classificazione, al momento della loro annotazione, degli addebiti illegittimi in quelli addebitati ENTRO FIDO (che non potranno MAI ESSERE PAGATI DA RIMESSE SOLUTORIE E NON POTRANNO MAI ESSERE PRESCRITTI) e quelli addebitati in extrafido, gli unici che possono essere oggetto di successive rimesse solutorie e che possono essere considerati prescritti: anche su tale criterio ormai la Suprema Corte è pacifica: cfr. le chiarissime note Cass. 9141/2020 e Cass. 3858/2021, mentre nei prospetti dei versamenti solutori (dal 7 al 10) offerti dal CTU non vi è traccia di alcuna ripartizione in tal senso e questo contrasta insanabilmente con il disposto dell'art.1194 c.c., richiamato nel quesito peritale.

Tanto premesso, per mezzo dell'On.le Giudice, si chiede, ad integrazione, al CTU di rettificare (o sviluppare prospetti alternativi) tutti i prospetti relativi all'individuazione dei versamenti solutori e degli importi prescritti e, di conseguenza, quelli di ricalcolo del saldo finale sia rettificando gli importi degli affidamenti come sopra indicato, sia adottando una metodologia di indagine che indichi puntualmente, in relazione ad ogni addebito illegittimo operatodalla banca, se tale addebito è stato annotato in intrafido o in extrafido, dopo aver individuato le rimesse solutorie sulla base delle movimentazioni rettificate - cioè depurate delle annotazioni illegittime - e infine verificare quali indebiti annotati in extrafido, sulla base del saldo banca, siano pagati da tali rimesse.

Si insiste, infine, in un ricalcolo alternativo che applichi l'azzeramento del più vetusto saldo debitore in conto corrente documentato in atti, per le ragioni già addotte in atti e nei verbali d'udienza, ricorrendo, come già dedotto e provato, i presupposti individuati dalla ormai pacifica Cassazione sul punto.

Per [redacted] Spa è presente, in sostituzione dell'Avv. [redacted], l'Avv. [redacted], la quale si riporta ai precedenti scritti e verbali di udienza e chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Per la Banca [redacted] è presente l'avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted], la quale nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi everbali di causa nonché alle memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c., impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito ed insiste affinché vengano rigettate tutte le domande promosse. Ci si oppone, infine, a tutte le eventuali richieste istruttorie nonchè domande ed eccezioni di controparte tardivamente formulate e chiede, infine, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

Il GU

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5908d0e0add0ae530a2dc3b7264e0145

Dato atto, manda al CTU di procedere alla rideterminazione dell'incidenza dell'eccezione di prescrizione tenendo conto esclusivamente del fido convenuto tra le parti ma tenendo conto altresì del saldo rettificato. Dispone comunicarsi il presente provvedimento al CTU entro il 31.03.2023 ed assegna termine al perito per il deposito della perizia integrativa sino al 17.04.2023;

autorizza parte attrice al deposito di autonomi conteggi fondati sulle osservazioni oggi esposte a verbale e rivolte all'originaria consulenza, con termine per il deposito sino al 03.05.2023.

Fissa per nuova comparizione la data del 23.05.2023 ore 09.30 anche per eventuale PC.

Si comunichi a carico della cancelleria.

Il Giudice
dott. Federico Ria

Firmato Da: RIA FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5908d0e0add0ae530a2dc3b7264e0145